



# COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Reg. delibere n. 01

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Istituzione Imposta Municipale Unica c.d. IMU e determinazione delle relative aliquote.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **TREDICI** del mese di **GENNAIO**, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**

Dal Cero geom. Domenico

pre	ass		
X		Dal Cero	Domenico
X		Pandian	Thomas
X		Sartori	Claudio
X		Ciman	Augusto
X		Gambaretto	Claudio
X		Rossetto	Chiara
X		Beltrame	Luca
X		Bevilacqua	Nadia
X		Allegri	Andrea
X		Gambaretto	Augusto
X		Lovato	Claudio
X		Fochesato	Lorenzo
X		Marcuzzan	Luciano
X		Confente	Luigino
X		Lovato	Nadia
X		Marcuzzan	Vittorino
	X	Salgaro Vaccaro	Giorgio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Scarpari Dott. Emilio

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, dott. Felice Stefani.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dal Cero geom. Domenico, Sindaco, assume la presidenza ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato, depositato almeno 24 ore prima nella sala delle adunanze.

**OGGETTO:** Istituzione Imposta Municipale Unica c.d. IMU e determinazione delle relative aliquote.

Pareri acquisiti sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 01 in data 13.01.2012

I sottoscritti, in qualità di Responsabili dei Servizi, esprimono sulla seguente proposta di deliberazione, ai sensi D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i propri rispettivi pareri come di seguito:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

- favorevole.....  
 contrario .....

Data, 13.01.2012

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE



F.TO Avogadro rag. Livio

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267 che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Il Sindaco-Presidente illustra la proposta di delibera. Afferma che la volontà è di mantenere l'aliquota al minimo e recuperare i 37 mila euro che mancano con la lotta all'evasione. Da lettura dei trasferimenti erariali del 2010 e fa rilevare la diminuzione di tali trasferimenti.

Il Consigliere Marcazzan Luciano afferma che bisogna mantenere la continuità con l'ICI. Prende atto che non ci sono più le riduzioni previste per l'Ici.

Il consigliere-vice sindaco Pandian Thomas prende la parola per dire che viene applicata l'IMU perché obbligatoria, ma si tratta di una norma iniqua e ingiusta in quanto va a colpire i proprietari di case; ritiene che non sia il momento giusto per introdurre un nuovo tributo; c'è un raddoppio dell'imposizione, ma c'è anche una riduzione della riscossione in quanto viene trasferito la metà del gettito che non riguarda la prima casa, allo Stato; il bilancio non è in grado di sopportare queste misure di legge.

Il Sindaco-Presidente interviene per dire che non è giusto che chi ha fatto sacrifici per costruirsi la prima casa debba ora pagare questo tributo.

Non essendoci altri interventi:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) al 1.01.2012;

Visto l'art. 8 del D.Lgs 23/2011, che, al comma 1, stabilisce che l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- Definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- Stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto altresì l'art. 14 del D. Lgs 23/2011, commi da 1 a 6, che stabilisce che l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive ed in particolare il comma 6, che rinvia all'emanazione di uno o più Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per l'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;

Preso atto che:

- l'imposta municipale unica ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 60 per i fabbricati del gruppo D (ex. opifici);
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe);

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertita, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- l'aliquota di base dello 0,76% per gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, può essere ridotta fino allo 0,4%;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

La suddetta detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica anche:

a) alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

b) alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale";

c) ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

Dato atto che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Unica computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le eventuali riduzioni deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione della ante descritta quota di imposta riservata allo Stato;

Viste le abrogazioni apportate alle disposizioni vigenti dal comma 14 del citato art. 13, decorrenti dal 1° gennaio 2012 ed in particolare:

- a. l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (*Esenzione abitazione principale*), convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;  
il comma 3, dell'art. 58 (*Detrazione massima per abitazione principale*) e il comma 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, lettere:
  - d) (*Considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto*);
  - e) (*Considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in suo gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela*);
  - h) (*Disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista*);
- b. l'ultimo periodo del comma 5, art. 8, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6*) e il comma 4 dell'articolo 9 (*A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune*);

- c. il comma 1-bis (*Esenzione prevista per i fabbricati rurali*) dell'art. 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- d-bis. I commi 2-bis (*Variatione categoria catastale in A/6 per immobili rurali ad uso abitativo e in D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale*), 2-ter (*Entro il 30 giugno 2012, l'Agenzia del Territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta*) e 2-quater (*Documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis*) dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Considerato che i terreni agricoli ricadenti nel Comune di San Giovanni Ilarione soggiacciono ai benefici delle esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs n. 504/1992, così come individuati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Visto l'art. 52 e 59 D.Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 di che trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che prevede essere anche l'istituzione di imposta di competenza dell'organo Consigliare ;

Visto altresì, l'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 32 L. 69/2009, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicazione di atti deliberativi;

Visto, altresì, il comma 6 dell'art. 13 in questione che individua in capo all'organo consigliere la potestà di modificare in aumento e/o diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, proclamata dal Sindaco-Presidente:

Consiglieri presenti e votanti: 16;

favorevoli: 12;

contrari: nessuno;

astenuti: 4 (Marcazzan Luciano, Confente Luigino, Lovato Nadia, Marcazzan Vittorino);

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto che dall'1.01.2012 viene istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, l'Imposta Municipale Unica (IMU);
3. Di dare atto che per le di seguito elencate fattispecie immobiliari si applicano le aliquote e le detrazioni nella misura stabilita dalla legge, e precisamente:
  - per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'imposto complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento;
  - per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, l'aliquota e la detrazione applicata è quella propria della abitazione principale;
  - l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, nonché la relativa detrazione, si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;



- l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza e la relativa detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;
  - 0,76 per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali;
4. Di confermare l'esenzione dall'imposta municipale unica i terreni agricoli ricadenti nel Comune di San Giovanni Ilarione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs 504/1992;
  5. Di inviare, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, atteso che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997;
  6. Di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento è il rag. Livio Avogaro, responsabile dell'ufficio finanziario comunale.

Successivamente, con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: 16;

favorevoli: 12;

contrari: nessuno;

astenuti: 4 (Marcazzan Luciano, Confente Luigino, Lovato Nadia, Marcazzan Vittorino);

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letta, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
*F.to Dal Cero geom. Domenico*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Scarpari Emilio*

\*\*\*\*\*

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione:

[ X ] è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi dal **03.02.2012** al **18.02.2012** come prescritto dall'art. 124, comma 1 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e dagli artt. 1 e 3 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico.

[ X ] è stata comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*F.to*

**SI ATTESTA INOLTRE**

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

[ X ] La presente deliberazione è COPIA CONFORME all'originale ad uso amministrativo, archiviato presso gli Uffici del Comune di San Giovanni Ilarione



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*F.to*  
*Palazzo Comunale*

Il Segretario Comunale Dott. *Scarpari Emilio*, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ~~18.02.2012~~ **2012** ossia decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali").



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Scarpari Emilio*

La presente deliberazione viene trasmessa, per l'esecuzione, ai seguenti uffici:

- |                                     |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> SEGRETERIA | <input type="checkbox"/> UFFICIO<br>DEMOGRAFICO-<br>ELETTORALE | <input type="checkbox"/> RAGIONERIA -<br>SERVIZIO<br>ECONOMATO | <input type="checkbox"/> UFFICIO ECOLOGIA   |
| <input type="checkbox"/> PERSONALE  | <input type="checkbox"/> UFFICIO ASSISTENZA<br>SOCIALE         | <input type="checkbox"/> TRIBUTI                               | <input type="checkbox"/> EDILIZIA PRIVATA -<br>EDILIZIA PUBBLICA -<br>URBANISTICA |
|                                     | <input type="checkbox"/> COMMERCIO                             | <input type="checkbox"/> POLIZIA<br>MUNICIPALE                 |   |